

**N. R.G. 10513/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO**

*Segue verbale di udienza del 30/01/2024*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa tra

ricorrente

e

SRL, in persona del L.R. *pro tempore* rappresentat\_ e difes\_ dall'Avv. FATIGATO MICHELE e dall'Avv.

resistente

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione

Premesso

Con atto depositato il **24/11/2023**

liva questa A.G. chiedendo *In via*  
*principale*

*a) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente con lettera del 23.2.2023, per insussistenza dei fatti posti a base del licenziamento e/o perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;*

*b) per l'effetto, condannare la [redacted] s.r.l. alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ricoperto, nel livello d'inquadramento e con le mansioni espletate fino all'illegittimo recesso ai sensi art. 18 l. 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, con il pagamento di un'indennità risarcitoria quantificata nella misura della retribuzione globale medio tempore maturata dal momento dell'invalido recesso fino a quello della reintegrazione nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione;*

*In subordine:*

c) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla Società convenuta con lettera del 23.2.2023 rientra nelle altre ipotesi di illegittimità di cui all'art. 18, comma 5, l. 300/70, come modificato dalla legge 92/2012, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;

d) per l'effetto, condannare la resistente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18, comma 5, l. 300/70, come modificato dalla legge 92/12, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata tra le dodici e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge-

Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda; invocando in via preliminare l'intervenuta decadenza.

La causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.

Osserva

Parte resistente ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta decadenza nella quale il ricorrente sarebbe incorso.

La data dell'atto espulsivo è collocata da entrambe le parti al giorno 23-2-2023.

In data **1-9-2023** il ricorrente ha comunicato alla resistente la propria richiesta di conciliazione, alla quale il datore di lavoro non ha aderito.

Con ordinanza n. 14057 pubblicata il 23 maggio 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti dell'esperimento del tentativo di conciliazione sul regime di decadenze previsto dall'art. 6 della Legge n. 604/1966, per l'impugnativa giudiziale del licenziamento, individuando, in particolare, a seconda dei diversi esiti negativi cui può pervenire il tentativo di conciliazione, quale sia il termine di decadenza applicabile per il deposito del ricorso innanzi al giudice.

La L. n. 604 del 1966, art. 6, stabilisce che: "1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (...) 2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato (...). **Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo**".

Se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Ove ciò non avvenga- stabilisce l'articolo 410 c.p.c.- la richiesta si intende rifiutata dal datore di lavoro e ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

La parte ricorrente invoca una decorrenza diversa ed ulteriore in ragione della comunicazione ricevuta il 29-9-2023.

La Cassazione del 2019 ha espressamente chiarito che il termine iniziale di decorrenza non subisce alcuno slittamento sino alla comunicazione del *fallimento* della procedura conciliativa: è detto che *l'esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall'immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa; in tale caso (cui, per espressa previsione legale, va equiparato quello del mancato accordo all'espletamento*

**della procedura conciliativa**), secondo Cass. n. 27948 del 2018, dal "**rifiuto o dal mancato accordo**" decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l'ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall'art. 410 c.p.c., comma 2, e senza che "**il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro**" ovvero, come qui ulteriormente si precisa, alla controparte (id est: al lavoratore).

Le ipotesi (espreso rifiuto e mancata adesione nei 20 giorni) sono pertanto equiparate; con la conseguenza che né il rifiuto né il mancato accordo determinano uno slittamento ulteriore del termine.

Non può quindi ritenersi che il mancato deposito della memoria difensiva del datore entro il termine di giorni 20 non integri per ciò solo un rifiuto in senso proprio del datore che come tale, non sarebbe idoneo a far decorrere il termine di decadenza di 60 giorni ex art. 6, comma 2, della Legge n. 604/1966.

Il rifiuto datoriale si è pertanto consolidato già il 21-9-2023.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto il 24-11-2023, oltre il 60° giorno.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:

- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna la parte  
spese di lite che liq  
per legge.
- l pagamento in favore della resistente delle  
i, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come

Foggia, 30 gennaio 2024

Il Giudice  
dott. Severino Antonucci